



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario (relatore)
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2024 in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2021 e 2022 del **Comune di Roccasalegna (CH)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 27 giugno 2022, n. 10/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2021;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 4 maggio 2023, n. 6/SEZAUT/2022/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2022

vista la deliberazione del 19 ottobre 2022 n. 231/2021/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2021 al 12 dicembre 2022;

vista la deliberazione del 2 agosto 2023 n. 200/2023/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2022 al 31 ottobre 2023;

vista la deliberazione del 9 febbraio 2022, n. 31/2022/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2022;

vista la deliberazione del 26 gennaio 2023, n. 13/2023/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2023;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 1° febbraio 2023, n. 1;

vista l'ordinanza n. 2/2024 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Primo Referendario Bruno Lomazzi;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni sul rendiconto 2021 e 2022 del Comune di Roccascalegna, (1066 abitanti), acquisiti mediante il sistema ConTe e Limefit rispettivamente in data 9 dicembre 2022 (prot. n. 4952) e in data 28 ottobre 2023 (prot. n. 4871).

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo al risultato di amministrazione, agli equilibri, alla gestione della liquidità e dei pagamenti, all'andamento dei residui e ai debiti fuori bilancio.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti e obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente, anche nella prospettiva di consolidamento dei conti. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (comma 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266 del 2005, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. Equilibri di bilancio.

Il rendiconto relativo all'esercizio 2021 è stato approvato con delibera del 30 maggio 2022 n. 4, oltre il termine ordinario del 30 aprile 2022. Il rendiconto relativo all'esercizio 2022 è stato approvato con delibera del 28 aprile 2023 n. 10, nel rispetto del termine previsto dall'art. 227 del d.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267.

Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente. Il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento. In particolare, in merito alle conseguenze *ex lege* derivanti dalla tardiva approvazione del rendiconto, si rimanda alla deliberazione n. 26/2022 della Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna.

Relativamente alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che *"a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*. Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del 2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di

rendiconto; ne deriva che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Con riferimento al rendiconto, si ricorda che il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3, sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La verifica degli equilibri individuati dal citato decreto viene rappresentata nella tabella che segue.

Equilibrio complessivo. Esercizio 2021

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	Entrate titolo 5.04 relative a altre entrate per riduzioni di attività finanziarie (T)	TOTALE (O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	468.786,95	-133,58	1.281,40	469.934,77
Risorse accantonate stanziati nel bilancio d'esercizio (-)	0	0,00		0,00
Risorse vincolate nel bilancio (-)	307.074,04	6.000,00		313.074,04
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	161.712,91	-6.133,58	1.281,40	156.860,73
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-10.804,78	0,00		-10.804,78
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	172.517,69	-6.133,58	1.281,40	167.665,51

Fonte: Relazione dell'Organo di revisione e dati BDAP.

Il prospetto illustra l'equilibrio complessivo che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce. Dai dati esposti in tabella, si evince che l'Ente presenta un risultato di competenza per l'esercizio 2021 positivo (W1 euro 469.934,77), derivante dalla somma algebrica tra il saldo di parte corrente pari a euro 468.786,95 (O1), quello di parte capitale pari a euro -133,58 (Z1) e della voce relativa alle entrate per riduzione di attività finanziarie 1.281,40 (T).

Il risultato di parte corrente (O1) dell'esercizio (euro 468.786,95) deriva dal saldo tra entrate e spese correnti, unitamente alla gestione del fondo pluriennale vincolato e alla quota capitale di ammortamento dei mutui.

L'equilibrio complessivo di parte corrente (O3), pari a euro 172.517,69, è il risultato della somma algebrica tra l'equilibrio di bilancio di parte corrente pari a euro 161.712,91 (O2) e la variazione negativa degli accantonamenti di parte corrente compiuta in sede di rendiconto (euro -10.804,78).

Considerando che i risultati della gestione di parte capitale (Z2 e Z3) sono entrambi negativi e pari a euro -6.133,58 si determinano i seguenti saldi finali: W2 Equilibrio di bilancio pari a euro 156.860,73 e W3 Equilibrio complessivo pari euro 167.665,51 entrambi comprensivi della voce relativa alle entrate per riduzione di attività finanziarie (euro 1.281,40).

Nell'esercizio 2022 si registrano i seguenti valori:

Equilibrio complessivo. Esercizio 2022

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	90.711,05	16.052,91	106.763,96
Risorse accantonate stanziato nel bilancio d'esercizio (-)	2.206,50	0,00	2.206,50
Risorse vincolate nel bilancio (-)	71.240,24	48,50	71.288,74
Equilibrio di Bilancio W2 (O2 + Z2)	17.264,31	16.004,41	33.268,72
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-47.284,33	0,00	-47.284,33
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	64.548,64	16.004,41	80.553,05

Fonte: Relazione dell'Organo di revisione e dati BDAP.

Dall'analisi dei dati contenuti nelle succitate tabelle, si rileva un peggioramento rispetto all'esercizio precedente dell'equilibrio di parte corrente in tutte e tre le sue componenti, mentre si riscontra un valore positivo nella gestione della parte capitale.

L'equilibrio di parte corrente (O1) è influenzato dall'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per un importo pari a euro 133.631,94, mentre per la parte capitale risulta applicato l'importo di euro 128.202,00.

Anche per l'esercizio 2022, i saldi di riferimento risultano tutti e tre positivi, pur se in contrazione rispetto all'esercizio precedente, e pari a 106.763,96 per il risultato di competenza (W1), 33.268,72 per l'equilibrio di bilancio (W2) e 80.553,05 per l'equilibrio complessivo (W3).

Per quanto riguarda infine il calcolo degli equilibri si ricorda che la Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla

gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire il Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

I principi di sana e corretta gestione impongono all'ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162, comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge.

In tutti gli esercizi di riferimento è stata rispettata la previsione contenuta all'art. 1, comma 821, della l. 145 del 2018, in quanto il Comune ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio positivo, tale per cui si può considerare in equilibrio finanziario. In particolare, si evidenzia che l'Ente riesce a garantire in entrambi gli esercizi, un saldo positivo dell'equilibrio di bilancio e di quello complessivo, assicurando l'integrale copertura degli impegni, oltre che dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti.

La Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento discendente dal dettato costituzionale contenuto nell'articolo 81 Cost., elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

Come attestato dall'Organo di revisione nel questionario al rendiconto 2022, l'Ente, in merito all'aumento della spesa causato dalla crisi energetica, ha quantificato le maggiori spese sostenute impegnandole a valere sul contributo straordinario; tuttavia, per la loro copertura, non è stato necessario utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei permessi a costruire, le risorse derivanti dalle sanzioni in materia di codice della strada o l'avanzo libero.

Tenuto conto dell'attuale congiuntura economica, si raccomanda una costante verifica in chiave prospettica dell'efficacia delle misure intraprese per la gestione delle emergenze verificatesi nell'ultimo triennio.

3. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui

passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

Di seguito si riportano le tabelle sul risultato di amministrazione e quella relativa alla sua composizione per il biennio 2021 e 2022.

Risultato di amministrazione 2021/2022

	Gestione 2021			Gestione 2022		
	residui	Competenza	totale	residui	Competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			1.348.314,30			1.110.531,45
Riscossioni	779.613,72	2.848.353,20	3.627.966,92	470.447,89	2.263.761,02	2.734.208,91
Pagamenti	803.371,92	3.062.377,85	3.865.749,77	199.979,93	2.542.238,23	2.742.218,16
saldo di cassa al 31/12			1.110.531,45			1.102.522,20
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			0,00			0,00
Fondo cassa al 31/12			1.110.531,45			1.102.522,20
Residui attivi	185.430,12	1.067.473,53	1.252.903,65	596.312,65	1.368.991,75	1.965.304,40
Residui passivi	212.463,98	692.753,15	905.217,13	500.094,77	1.251.799,29	1.751.894,06
FPV spesa corrente			211.065,68			211.187,76
FPV spesa conto capitale			338.407,96			332.071,11
Risultato di amministrazione al 31/12			908.744,33			772.673,67

Fonte: Elaborazione della Sezione sulla relazione dell'Organo di revisione e sui dati BDAP.

Nel corso del 2022, rispetto all'esercizio precedente, si registra una proporzionale riduzione delle riscossioni e dei pagamenti, mentre il fondo pluriennale vincolato, sia in parte corrente che in parte capitale, permane invariato. La diminuzione del differenziale tra residui attivi e passivi determina, conseguentemente, nel complesso, un decremento del risultato di amministrazione rispetto all'esercizio precedente.

Quanto alla destinazione del risultato di amministrazione la situazione è di seguito rappresentata.

Composizione risultato di amministrazione

	2021	2022
Risultato di amministrazione	908.744,33	772.673,67
Accantonamenti	212.852,29	135.284,41
Vincoli	533.378,73	496.814,18
parte destinata agli investimenti	1.281,40	5.787,23
Risultato di amministrazione parte disponibile	161.231,91	134.787,85

Fonte: Elaborazione della Sezione sulla relazione dell'Organo di revisione e sui dati BDAP.

La parte accantonata risulta così composta:

	2021	2022

FCDE	92.696,08	47.911,75
Accantonamento per indennità fine mandato Sindaco	6.990,05	1.206,50
Accantonamenti per indennità di esproprio	15.769,67	15.769,67
Accantonamento per eventuali rettifiche IVA	68.396,49	68.396,49
Accantonamento per rinnovi contrattuali dipendenti e segretari	17.000,00	2.000,00
Accantonamento per mancata fatturazione forniture idriche da parte della S.A.S.I.	12.000,00	0,00
Totale	212.852,29	135.284,41

Fonte: Elaborazione della Sezione sui dati estrapolati da BDAP e sulle relazioni dell'Organo di revisione.

Nell'esercizio 2022, l'importo del FCDE, pari ad euro 47.911,75 corrisponde al 3 per cento del totale dei residui attivi presenti ai Titoli 1 e 3.

In particolare, dall'analisi del prospetto contabile "All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità" trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo nel rendiconto 2022, si evidenzia che nel Titolo 1 l'importo accantonato (euro 44.200) è pari al 32 per cento dei residui mantenuti (euro 138.275), di cui euro 86.928 relativi alla competenza ed euro 51.347 relativi ad esercizi precedenti.

Nel Titolo 3 l'importo accantonato (euro 3.711) è pari allo 0,3 per cento dei residui mantenuti (euro 1.233.111) di cui euro 924.994 relativi alla competenza ed euro 308.117 relativi ad esercizi precedenti. Tale accantonamento si riferisce per intero alla Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni", mentre nella tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti" non risulta effettuato alcun accantonamento al FCDE a fronte di un residuo pari a euro 497.653.

L'Ente, nell'esercizio 2022, ha registrato un grado di riscossione nella gestione di competenza dei Titoli 1 e 3 rispettivamente pari all'87 per cento e al 51 per cento ed una capacità di riscossione in conto residui per i medesimi titoli, pari al 78 e al 6 per cento. I valori iscritti ai Titoli 1 e 3 rappresentano il 70 per cento del complesso dei residui.

La percentuale di riscossione dei crediti residui dei Titoli 1 e 3 costituisce un indicatore finanziario di particolare rilevanza non solo per le risorse che il Comune riesce ad incassare grazie all'adozione di iniziative finalizzate al contrasto dell'evasione tributaria ed extra-tributaria, ma anche in ragione del calcolo del FCDE, direttamente collegato alla percentuale di mancata riscossione dei crediti residui su base quinquennale. Bassi tassi di riscossione determinano, pertanto, la necessità di un rilevante accantonamento al FCDE in sede di rendiconto e il conseguente "congelamento" di risorse da destinare - sostanzialmente - alla copertura del rischio evasione.

In relazione alla rilevante quantità di residui attivi presenti sul titolo terzo (non inseriti nel calcolo del FCDE), si richiamano qui integralmente le considerazioni contenute nella precedente

deliberazione di questa Sezione, n. 53/2022/PRSE.

Infatti, anche nell'esercizio 2022 i residui presenti nel titolo terzo (euro 1.233.111,32) fanno riferimento per la maggior parte (euro 1.188.429,82) ai proventi derivanti dalla gestione degli impianti fotovoltaici (allegato M, pag. 6 e 7).

A tale proposito, nella deliberazione di questa Sezione relativa ai rendiconti 2015/2018, il Comune, in seguito ad apposita richiesta istruttoria, aveva già chiarito che: *“la mole di residui determinatosi sul titolo terzo dell'entrata e sul titolo primo della spesa deriva dalla gestione degli impianti fotovoltaici del Comune. Gli impianti stessi sono stati costruiti e gestiti da Società alle quali è stato ceduto il credito derivante dagli incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Elettrici (GSE) e dalla vendita dell'energia. Le operazioni contabili che movimentano le entrate e le uscite del bilancio comunale si compensano tra loro, ma devono avere comunque rilevanza tra le scritture contabili dell'Ente. Tali operazioni vengono eseguite l'anno successivo a causa di emissione di fatture a conguaglio successivamente ai conteggi effettuati dal GSE, determinando pertanto la formazione di residui. Gli stanziamenti annuali relativi alle succitate scritture ammontano infatti a oltre euro 1.600.000,00 sia in entrata che in uscita.”*

Conseguentemente, anche per l'esercizio 2022, il basso valore del FCDE rispetto agli elevati residui contabilizzati al titolo III, trova, quindi, giustificazione nel mancato inserimento nel prospetto di calcolo del FCDE dell'entrata non riscossa (a competenza) per *“proventi da fotovoltaico”*, in quanto la riscossione della medesima entrata, di natura certa, è postergata rispetto all'annualità del ciclo di bilancio così come rappresentato dall'Ente.

Per gli ulteriori accantonamenti (mancata fatturazione di forniture idriche da parte della S.A.S.I., indennità fine mandato Sindaco, indennità di esproprio, eventuali rettifiche IVA, rinnovi contrattuali dipendenti e segretari), l'Organo di revisione ne ha verificato la congruità rispetto alle passività potenziali probabili.

In merito al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali, il Revisore ha dichiarato che l'Ente non ha esposto nel risultato di amministrazione in entrambi gli esercizi il relativo accantonamento, in ragione della mancata ricorrenza dei presupposti previsti per la fattispecie dall'art.1, comma 859 e ss. della legge n. 145 del 2018.

Per quanto riguarda i Fondi Covid, il Revisore, nel questionario dichiara che l'Ente ha trasmesso alla RGS, entro i termini previsti, la certificazione sulla perdita di gettito 2021-2022 connessa all'emergenza epidemiologica Covid-19. In base ai dati reperiti nel sistema BDAP, risulta che l'Ente al termine dell'esercizio 2022, detiene nella parte vincolata del risultato di amministrazione, una somma di euro 455.845,81 come fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali e un ulteriore somma di euro 31.473,36 così ripartita:

- Spese diverse per emergenza Covid-19 (da economie mutui MEF) euro 10.000,00

- Fondo centri estivi (art. 105 d.l. 34/2020) euro 649,70
- Lavoro straordinario Polizia locale emergenza Covid-19 euro 210,93
- Interventi di disinfezione e sanificazione emergenza Covid19 euro 800,00
- Misure urgenti di solidarietà alimentare (Ocdpc n. 658/2020) euro 19.812,73

In merito ai fondi Covid assegnati con vincolo di destinazione e non utilizzati negli esercizi 2021 e 2022, si fa presente che, da ultimo, l'articolo 13 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti, nonché le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022. Al riguardo, si ricorda che tali risorse si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del d.l. n. 4 del 2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti, ovvero se a valere sulle stesse sia stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

Tanto rappresentato, la Sezione ricorda come l'adeguata quantificazione dei fondi vincolati ed accantonati sia funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa. A tal fine richiama l'attenzione del Comune e dell'Organo di revisione sulla necessità di una verifica puntuale dei suddetti fondi, in ossequio alle disposizioni di legge e nel rispetto del principio della prudenza, evitando di determinare per induzione accantonamenti e vincoli, prescindendo dalle reali esigenze di bilancio, allo scopo di conseguire un totale parte disponibile pari o prossima allo zero e, quindi, in misura tale da non far emergere un eventuale disavanzo di amministrazione. Un siffatto comportamento si porrebbe in aperto contrasto con il principio di veridicità ed attendibilità del bilancio.

4. Gestione della liquidità

La situazione di cassa, coincidente tra scritture contabili dell'Ente e conto del tesoriere, risulta essere quella di seguito rappresentata.

	2021	2022
Fondo di cassa	1.110.531,45	1.102.522,20
Di cui fondi vincolati	503.873,41	359.505,26

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BPDAP, Con.Te. e LIMEFIT.

In merito alla gestione della liquidità, l'Ente non ricorre ad anticipazione di tesoreria e non utilizza entrate vincolate per il finanziamento di spese correnti. Il Revisore, nei questionari al

rendiconto 2021 e 2022, ha dichiarato che l'Ente ha provveduto ad aggiornare correttamente la giacenza di cassa vincolata.

La cassa vincolata si determina come differenza fra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre di ogni anno e la somma del fondo pluriennale vincolato con i residui passivi relativi a capitoli vincolati; le entrate vincolate sono, peraltro, solo quelle rientranti - come pure sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 31/2015 - nella tipologia di cui all'art. 180, comma 3, lett. d) del Tuel (es. somme vincolate derivanti da trasferimenti da Stato, Regione, Ue, amministrazioni pubbliche, le entrate e spese vincolate *ex lege* come le sanzioni per violazioni al codice della strada, per la quota del 50%, le somme da alienazioni, per la quota del 10%, ecc.).

Al riguardo, questa Sezione evidenzia che la quantificazione della cassa vincolata è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate per le quali è stato già registrato il correlato incasso. Pertanto, si raccomanda un costante monitoraggio della cassa vincolata sia in termini di quantificazione che di reintegro della quota eventualmente utilizzata per spese correnti.

5. Analisi dei residui

In riferimento all'analisi della gestione dei residui, l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha precisato che l'Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 e 2022.

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi e passivi al 31/12/2022, nella tabella successiva viene evidenziata la composizione distinta per anno di provenienza.

Residui attivi e passivi detenuti al 31/12/2022

	2017 e precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria,	6.184,13	5.127,22	11.591,16	7.316,80	21.128,06	86.927,98	138.275,35
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	0,24	0,10	2.998,20	2.998,54
Titolo 3 - Entrate extratributarie	0,00	343,79	2.279,43	16.405,10	289.089,47	924.993,53	1.233.111,32
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	0,00	0,00	3.276,44	42.385,96	168.308,67	353.852,88	567.823,95
Titolo 6 - Accensione Prestiti	426,81	0,00	0,00	20.324,70	0,00	0,00	20.751,51
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	750,00	1.374,57	0,00	219,16	2.343,73
Totale Residui attivi	6.610,94	5.471,01	17.897,03	87.807,37	478.526,30	1.368.991,75	1.965.304,40

Titolo 1 - Spese correnti	3.756,81	7.608,11	93.828,84	31.470,49	69.066,27	841.899,07	1.047.629,59
Titolo 2 - Spese in conto capitale	2.890,26	6.016,80	0,00	56.562,12	901,34	131.407,45	197.777,97
Titolo 4 - Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.517,69	13.517,69
Titolo 7-Uscite per conto terzi e partite di giro	600,00	432,00	0,00	3.501,13	223.460,60	264.975,08	492.968,81
Totale Residui	7.247,07	14.056,91	93.828,84	91.533,74	293.428,21	1.251.799,29	1.751.894,06

Fonte: Questionario rendiconto 2022.

Gli importi più rilevanti dei residui sono imputabili al Titolo 3 dell'entrata per euro 1.233.111,32, pari al 63 per cento dei residui attivi totali, e al Titolo 1 della spesa per euro 1.047.629,59, pari al 60 per cento dei residui passivi totali e riconducibili, come già evidenziato, per la quasi totalità, ai riflessi contabili della gestione degli impianti fotovoltaici del Comune.

Per quanto riguarda la capacità di riscossione delle entrate proprie la situazione è di seguito rappresentata:

Residui attivi		Esercizi precedenti	2018	2019	2020	2021	2022	Totale residui conservati al 31.12.2022	FCDE al 31.12.2022
IMU	Residui iniziali					13.854,77	153.685,85	14.218,19	
	Riscosso e/residui al 31.12					13.854,77	139.467,65		
	Percentuale di riscossione					100%	91%		
TARSU -TIA - TARI	Residui iniziali	20.351,33	11.418,10	11.591,16	8.904,62	54.383,72	150.117,49	65.919,05	41.219,18
	Riscosso e/residui al 31.12	2.167,20	290,88		1.858,14	37.208,88	131.322,27		
	Percentuale di riscossione	11%	3%	0%	21%	68%	87%		
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali								
	Riscosso c/residui al 31.12								
	Percentuale di riscossione								
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	14.737,28	7.452,96	692,80	672,98	1.650,72	5.080,46	3.936,66	3.711,09
	Riscosso c/residui al 31.12					660,12	3.500,18		
	Percentuale di riscossione	0%	0%	0%	0%	40%	69%		
	Riscosso c/residui al 31.12								

Le maggiori difficoltà riguardano la gestione della TARI per la quale alla fine dell'esercizio, a fronte di un residuo di euro 65.919,05, l'Ente provvede ad accantonare al FCDE la somma di euro 41.219,18.

La Sezione, in merito, richiama l'attenzione dell'Ente sulla correlata esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui attivi, il Comune debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare lo stato delle posizioni creditorie. Il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione (art. 187 del Tuel). In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi risalenti nel tempo che potrebbero essere di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie finalizzate al loro progressivo esaurimento

Pertanto, la Sezione invita il Comune a vigilare attentamente sul riaccertamento dei crediti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'Ente.

6. Tempestività dei pagamenti.

Per entrambi gli esercizi in analisi, l'Ente ha provveduto a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'indice di tempestività dei pagamenti, risultante come di seguito rappresentato:

- anno 2021: -0,18 giorni;
- anno 2022: -5,7 giorni.

L'ammontare dei debiti detenuti al 31 dicembre, da calcolare e pubblicare ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013 risulta pari, per l'esercizio 2021, a euro 83.331,40 (n. 9 imprese creditrici) e ad euro 1.885,41 (n. 18 imprese creditrici) per l'esercizio 2022.

In merito al rispetto dei termini di legge in materia di tempi di pagamento si rammenta che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (art. 183, comma 8 del Tuel). Con riferimento a tanto, peraltro, la

Sezione ricorda che, proprio a partire dall'esercizio 2021, incombono accantonamenti obbligatori sugli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo.

L'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha infatti introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti.

In particolare, ai sensi della legge sopra richiamata, i due parametri che importano il suddetto obbligo di accantonamento, qualora non rispettati entrambi contemporaneamente, sono:

- la mancata riduzione del 10 per cento dello *stock* dei debiti commerciali scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente rispetto a quello del secondo esercizio precedente (la percentuale da applicare è fissa, ed è stabilita nella misura del 5 per cento. Tuttavia, l'obbligo di accantonamento non si applica se il debito commerciale residuo scaduto al 31.12 non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute, cd. debito fisiologico);
- il mancato rispetto dei tempi di pagamento, ove l'indicatore annuale dei tempi di pagamento dell'esercizio precedente risulti superiore al termine di 30 giorni previsto dall'art. 4, del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. In tal caso, la percentuale da applicare è diversificata in funzione della gravità del ritardo (5 per cento per il ritardo superiore a 60 giorni, 3 per cento per il ritardo da 31 a 60 giorni, 2 per cento per il ritardo da 11 a 30 giorni, 1 per cento per il ritardo da 1 a 10 giorni).

In merito, si rimanda a quanto dettagliatamente previsto dalla circolare MEF n. 17/2022 *"I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152"*

Nel caso di specie, dai dati comunicati dall'Ente con nota del 24 novembre 2023 prot. n. 5889, risulta una consistente riduzione dello *stock* del debito commerciale residuo scaduto e non pagato (al 31/12/2020 pari a euro 36.581,81 ed al 31/12/2021 pari a euro 2.909,21) e tempi di pagamento in regola con quelli fissati dall'art. 4 del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231. Anche l'Organo di revisione nel questionario relativo all'esercizio 2022 conferma che non ricorrono i presupposti di legge per la creazione dell'accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali.

7. Organismi partecipati

L'Ente, con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 20 dicembre 2022, ha approvato la ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 dicembre 2021 *ex art.* 20 del d.lgs. n. 175 del 2016, come modificato dal d.lgs. n. 100 del 2017, dalla quale risultano in capo al Comune le seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione società	Tipo di partecipazione	Esito rilevazione	Risultato d'esercizio Bilancio 2019	Risultato d'esercizio Bilancio 2020	Risultato d'esercizio Bilancio 2021
ECO.LAN. S.P.A.	0,95	Mantenimento	90.575	230.831	226.997
INFRASTRUTTURE PER I SERVIZI IDRICI S.R.L. (in breve: I.S.I. s.r.l.) IN LIQUIDAZIONE	1,20	Mantenimento	-	-	-
SOCIETA' ABRUZZESE PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO S.P.A. (in breve: S.A.S.I. s.p.a.)	1,20	Mantenimento	997.716	810.493	2.803.433
CALDERALI GAS S.r.l.	25	Mantenimento	24.497	4.384	3.833
CARECINA GAS S.r.l.	25	Mantenimento	2.708	3.092	988

Anche per il 2021 l'Ente non prevede nuovi esiti al processo di revisione ordinaria per le partecipazioni possedute e conferma quanto previsto nella precedente delibera n. 26 del 20 dicembre 2021. Il piano prevede, quindi, il mantenimento senza interventi di razionalizzazione per tutte le società partecipate. Dalle verifiche effettuate sul sistema Telemaco, la I.S.I. s.r.l. risulta cancellata dal registro delle imprese in data 30 luglio 2021.

In merito alla società ECO.LAN s.p.a. si richiamano le considerazioni contenute nella deliberazione di questa Sezione, n. 308/2023/VSG.

Per quanto riguarda la partecipazione nella società Carecina gas s.r.l., operante nel settore della distribuzione mediante condotte, nelle note del precedente piano (partecipazioni detenute al 31 dicembre 2020) veniva specificato che: *“La società deve essere mantenuta in quanto soggetta a gara da parte dell'ATO Chieti 2 Sud per affidamento della diffusione ad un unico soggetto come previsto dal DM 226/2011.”* Nel piano di revisione 2021 non si fa alcun riferimento allo stato di tale procedura.

Infine, l'Organo di revisione nel questionario dichiara che non si sono verificati dei casi di mancata conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e le società partecipate. Tuttavia, per la SASI s.p.a. viene rilevata la mancata asseverazione da parte del Revisore della

società e a tale proposito, la società ha comunicato all'Ente che *"a seguito di gara, espletata nel 2022, per l'affidamento del servizio di revisione e certificazione dei bilanci è stato aggiudicato l'incarico, di revisione legale ai sensi del D. Lgs. 27.1.2010, n. 39, alla società di revisione PWC S.p.A., alla quale sarà richiesto di sottoporre a revisione anche il Prospetto"*.

Questa Sezione di controllo rammenta che l'obbligo - sancito dall'art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011 - di allegare al rendiconto, nell'ambito della relazione sulla gestione, una nota informativa contenente gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con gli enti strumentali e le società controllate e partecipate, asseverata dai rispettivi organi di revisione, (evidenziando e motivando analiticamente l'insorgenza di eventuali discordanze), risponde ad una prassi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell'ente locale e della partecipata (cfr. Corte costituzionale, sent. n. 239/2012). L'obiettivo della norma è quello di offrire dati certi circa i rapporti finanziari tra l'ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia, parere n. 479/2013), come previsto espressamente dalla medesima norma secondo cui: *"in tal caso l'ente assume senza indugio, e comunque non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie"*. A tal proposito, questa Sezione rileva che la disposizione ex art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118 del 2011, ha come obiettivo ulteriore quello di porre un freno al disallineamento delle poste debitorie e creditorie nei bilanci degli organismi partecipati e dell'ente pubblico controllante. Conseguentemente, la Sezione ribadisce la necessità della doppia asseverazione dei debiti e dei crediti da parte sia dell'organo di revisione dell'ente territoriale sia di quello dell'organismo partecipato, onde evitare eventuali incongruenze e garantire la piena attendibilità dei dati; raccomanda, altresì, all'Ente di adoperarsi per il futuro, al fine di assicurare il completo adempimento dell'obbligo normativo e del suo necessario corollario, rappresentato dal rispetto della tempistica di acquisizione dei dati, in linea con le finalità informative della relazione sulla gestione allegata al rendiconto di cui la nota crediti/debiti è componente necessaria per una migliore comprensione dei dati contabili, a beneficio del Comune e della Comunità amministrata (cfr. Corte dei conti, Sez. reg. contr. Lombardia - delib. n. 209/2018).

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità o le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al rispetto dei termini di legge relativamente all'approvazione del rendiconto di gestione;
- a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate, specie in riferimento a quelle relative alla gestione della TARI, adottando misure organizzative dirette ad ottimizzare la procedura di riscossione, sia ordinaria che coattiva, al fine di conseguire un aumento della capacità di spesa;
- ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo alla congruità degli accantonamenti operati.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sull'attuazione delle azioni correttive che l'Ente porrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all'Organo di revisione del Comune di Roccasalegna (CH).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale, ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2024.

L'Estensore
Bruno LOMAZZI
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 19 gennaio 2024

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Carla LOMARCO